

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Achilli ed altri: Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti ( <i>Approvata dalla III Commissione permanente del Senato</i> ) (5714) .....	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	3
Foschi Franco (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	5
<b>Votazione nominale:</b>	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,20.**

ELIO GABBUGGIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Achilli ed altri: Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti (Approvata dalla III Commissione permanente del Senato) (5714).**

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Achilli ed altri: « Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti », già approvata dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 maggio 1991.

Ricordo che nella seduta del 25 luglio scorso è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che le Commissioni I, V e XI hanno espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le pa-

role: « di finanziamento » sono inserite le seguenti: « salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter ».  
(È approvato).

**ART. 2.**

1. All'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro

cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

*2-bis.* I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del Comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *a*), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle Amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse Amministrazioni ».

(È approvato).

### ART. 3.

1. All'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine, » sono sostituite

dalle seguenti: « che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, »;

*b)* al comma 2, le parole: « I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti » sono sostituite dalle seguenti: « I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione »;

*c)* dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

*2-ter.* I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma *2-bis* sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del Comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

2-*quater*. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 ».

(È approvato).

#### ART. 4.

1. All'articolo 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge »;

b) al comma 5, le parole: « possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato » sono sostituite dalle seguenti: « possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato ».

(È approvato).

#### ART. 5.

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Nella mia qualità di relatore, svolgerò una breve dichiarazione di voto per sottolineare come la leggina che ci accingiamo a votare rappresenti un atto di giustizia, un atto dovuto e conforme alla corretta interpretazione della legge n. 49 del 1987. Nonostante l'impegno profuso dal Parlamento, infatti, non siamo riusciti in passato ad evitare i seri disagi provocati da una interpretazione distorta che, finalmente, viene corretta dal provvedimento in esame.

Desidero tuttavia far rilevare al sottosegretario Borruso che i problemi non sono certo stati risolti in via definitiva, dal momento che alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari ci troveremo di fronte ad una situazione di blocco e di rinnovata crisi in seguito alla scadenza della proroga relativa alle gestioni fuori bilancio. Ritenendo di interpretare l'opinione dei colleghi che hanno offerto il loro contributo al dibattito, desidero richiamare il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della situazione di ritardo registratasi in relazione all'approvazione ed alla gestione delle iniziative riferite alle organizzazioni non governative. A tale riguardo il Governo ha presentato un disegno di legge che in diverse circostanze abbiamo considerato non idoneo per cui, in considerazione degli elementi di necessità e di urgenza che caratterizzano la questione, ho ritenuto di provvedere io stesso alla predisposizione di una

proposta di legge — della quale preannuncio l'imminente presentazione — in base alla quale, derogando alle disposizioni generali che consentono l'inserimento di capitoli straordinari nella procedura ordinaria di bilancio, si prevede lo stralcio di tali capitoli, riconoscendo la validità delle procedure previste dalla legge n. 49. Queste ultime, infatti, nonostante siano lunghe e complesse, rappresentano tuttavia la migliore soluzione per evitare l'arresto delle iniziative già avviate ed i ritardi nell'approvazione dei nuovi progetti.

Nel dichiararmi disponibile a coinvolgere nell'iniziativa altri colleghi che intendano apporre la firma alla proposta di legge, sollecito la Commissione ad avviarne tempestivamente l'esame.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5714.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Achilli ed altri: « Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per

volontari in servizio civile e cooperanti »  
*(Approvata dalla III Commissione permanente del Senato) (5714):*

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Andreis, Caria, Cervetti, Ciabarri, Ciciomessere, Crescenzi, Crippa, Duce, Ferrarini Marte, Foschi, Fracanzani, Gabbugiani, Gangi, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Masina, Orsini Bruno, Piccoli, Portatadino, Quercini, Raffaelli, Rubbi Antonio, Scalfaro, Staiti di Cuddia delle Chiuse e Tremaglia.

**La seduta termina alle 16,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali l'11 settembre 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO